

Ai sensi dell'Articolo 13, dell'Articolo 18 e dell'Articolo 55, Paragrafo I della Legge sulle Associazioni (Gazzetta Ufficiale n 74/14.); l'Assemblea dell'Euroregione Adriatico Ionica, nella riunione tenutasi il 2 dicembre 2015 a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso 1, adotta lo Statuto:

STATUTO

DELL'EUROREGIONE ADRIATICO IONICA

DISPOSIZIONI PREMILINARI

Tenuto conto delle tappe che hanno condotto alla creazione dell'Euroregione adriatica ed in particolare:

- "La Dichiarazione di Abbazia", approvata su iniziativa della Regione Litoraneo-montana, della Regione Istriana, della Regione Raguseo-neretvana e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia nel corso della "Scuola estiva adriatica" dell'Assemblea delle regioni europee (ARE) tenutasi nel 2002 ad Abbazia, sul tema "Il contributo delle regioni al processo di sostenibilità - la prassi innovativa per le politiche innovative dello sviluppo regionale";
- le Delibere dell'incontro dei presidenti delle regioni croate sull'Adriatico, con la presenza dei rappresentanti della Regione italiana Molise, tenutosi a Draga di Moschiena, Regione Litoraneomontana, il 25 ottobre 2003;
- il Rapporto (CLRAE-AER) sulle attività comuni per la collaborazione interregionale: gli obiettivi e i risultati della Scuola estiva dell'Assemblea delle regioni europee (AER) e del Programma Centurio
- Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa;
- la Conferenza di Pula, svoltasi il 28 giugno 2004, nel corso della quale è stata affermata la necessità di promuovere le attività di cooperazione tra le regioni;
- il Seminario di Dubrovnik del 6 settembre 2004, che ha definito una serie di settori interessati da tale cooperazione (pesca, ambiente, agricoltura, turismo e cultura, infrastrutture e trasporti), senza peraltro escludere la possibilità di aggiungere in un prossimo futuro altre aree di intervento;
- la Conferenza di Chioggia, 22-24 settembre 2004, organizzata dall'Assemblea parlamentare sul tema "Per uno sviluppo sostenibile dell'Adriatico: cooperazione tra enti locali e regionali", che ha riscosso un grande consenso e ha ottenuto una vasta partecipazione di parlamentari dei vari paesi della regione;
- la Conferenza di Termoli 8-9 novembre 2004, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni e dei comuni di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Serbia e Montenegro e Slovenia hanno firmato il "Protocollo relativo alla costituzione dell'Euroregione Adriatica/Ionica" e hanno discusso la prima proposta di Statuto della nuova istituzione;
- la Conferenza di Pula del 22 aprile 2005 nel corso della quale il Consiglio provvisorio dell'Euroregione ha adottato una prima bozza di Statuto;
- il Seminario di Bruxelles del novembre 2005 su "L'Euroregione Adriatica: uno strumento per l'integrazione europea", mirante a presentare l'iniziativa all'Unione europea e a ottenerne il sostegno;
- la Conferenza di Venezia, 6 febbraio 2006, che ha formalizzato l'iniziativa, attraverso la firma di una dichiarazione politica congiunta contenente in allegato la bozza di Statuto dell'Euroregione.

- la Decisione dell'Amministrazione Statale della Regione Istriana, classe: UP / I-007-02 / 06-01 / 308, Nr. Rif.: 2163-06-02-06-2, 20 settembre 2006, relativa alla registrazione dell'Associazione dell'Euroregione Adriatica nel Registro delle Associazioni della Croazia.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuti dello Statuto

Il presente Statuto regola il nome dell'associazione, sigla, sede dell'associazione; territorio d'azione; la rappresentanza; le caratteristiche del marchio, le caratteristiche del timbro dell'associazione; la bandiera e il logo; scopi dell'associazione; aree della associazione in conformità con gli obiettivi; attività per la realizzazione degli obiettivi dell'associazione; modalità per garantire la pubblicità dell'associazione; condizioni e modalità di adesione all'associazione, cessazione di appartenenza, diritti, obblighi e responsabilità dei membri, la responsabilità disciplinare dei membri e l'elenco dei membri; gli Organi, la loro composizione e le modalità di convocazione delle sedute, di selezione, di richiamo, i poteri, le decisioni e la durata del mandato degli Organi e le modalità di convocazione dell'assemblea in caso di scadenza del mandato; elezione e richiamo del liquidatore dell'associazione; la cessazione dell'associazione; il suo patrimonio, e il metodo di acquisizione e cessione di attività dell'associazione; procedura di alienazione dei beni in caso di cessazione dell'associazione; modalità di risoluzione delle controversie e dei conflitti di interesse all'interno dell'associazione e altre questioni di particolare importanza per l'Associazione dell'Euroregione Adriatico Ionica.

Art. 2

Nome, natura giuridica e lingue ufficiali

- Nome dell'associazione in lingua croata: Jadransko Jonska Euroregija (JJE); nome abbreviato: JJE
- Nome dell'associazione in lingua inglese: Adriatic Ionian Euroregion – AIE
- Nome dell'associazione in lingua italiana: Euroregione Adriatico Ionica – EAI (di seguito EAI)
- Nome dell'associazione in lingua albanese: Eurorajoni Adriatiko Jonian – EAJ
- Nome dell'associazione in lingua greca: Ευρωπαϊκή Αδριατική - Ιονίου – EAI
- Nome dell'associazione in lingua montenegrina: Ionian Adriatic Euroregion – JJE
- Nome dell'associazione in lingua serba: Adriatic - Ionian Euroregion – JJE
- Nome dell'associazione in lingua bosniaca: Adriatic - Ionian Euroregion – JJE

Il territorio di azione dell'EAI è l'area degli Stati Membri.

La sede legale dell'EAI è a Pola, Via Flanatica n. 29, Repubblica di Croazia. La decisione di modificare la sede dell'EAI deve essere adottata dal Comitato, su proposta del Presidente.

L'EAI è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta nel Registro delle Associazioni della Repubblica di Croazia.

Le lingue ufficiali dell'EAI sono le lingue ufficiali delle nazioni a cui appartengono i membri dell'associazione.

Art. 3

Simboli dell'EAI

L'EAI ha un emblema, un vessillo, un logo e un timbro.

- L'emblema dell'EAI è a forma di quadrato, composto da 9 parti. Lo sfondo della metà inferiore del quadrato è blu scuro, mentre la parte superiore è celeste. All'interno del quadrato bicolore c'è una linea bianca che incornicia e chiude il campo del quadrato (sempre bicolore) in cui si trova un disegno raffigurante sei pesciolini di colore bianco. I sei pesciolini raffigurano simbolicamente i sei stati che circondano il Mare Adriatico e il Mare Ionio.
- Il vessillo dell'EAI è di forma rettangolare diviso orizzontalmente in due campi uguali con al centro l'emblema dell'EAI. Il rapporto di larghezza e lunghezza del vessillo è 1:2. Se il vessillo viene posto in posizione verticale, è permesso anche il rapporto 1:4.
- Il logo dell'EAI è di forma rettangolare e di colore verde, al suo interno c'è una linea bianca che incornicia e chiude il campo del quadrato in cui, in caratteri bianchi, è scritto il testo: EUROREGIONE ADRIATICO IONICA, ADRIATIC IONIAN EUROREGION, JADRANSKO JONSKA EUROREGIJA, JADRANSKO JONSKA EVROREGIJA, EURORAJONI ADRIATIKO JONIAN, ΕΥΡΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ.
- Il timbro dell'EAI è di forma circolare dalle dimensioni di 38 mm al centro del quale si trova l'emblema dell'EAI, mentre lungo l'orlo dello stesso c'è la scritta EUROREGIONE ADRIATICO IONICA.

Art. 4

Rappresentanza

L'EAI è rappresentata dal Presidente.

Nel rispetto della normativa in vigore che disciplina i rapporti obbligatori, il Presidente dell'EAI può trasferire ad un'altra persona l'autorizzazione a rappresentare l'EAI, sulla base di una delega scritta.

Per quanto riguarda il conferimento della delega di cui al paragrafo precedente, il Presidente ne informa il Comitato Esecutivo.

La persona autorizzata a rappresentare l'EAI, rappresenta l'EAI individualmente, in modo indipendente e senza limiti e ha pieni poteri nelle transazioni nell'ambito dell'attività dell'EAI.

CAPITOLO II - FINALITÀ, AMBITO D'AZIONE E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Costituzione e finalità

L'EAI è un'associazione costituita da enti territoriali, di norma di livello Stato meno uno, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica di Montenegro, della Repubblica di Albania, della Repubblica Greca, ubicate sul Mare Adriatico e sul Mare Ionio e da Istituzioni nazionali ed internazionali.

I membri dell'EAI agiranno in maniera congiunta per stimolare, favorire e realizzare lo sviluppo del territorio dell'EAI e creare una prospettiva di crescita della qualità e del tenore di vita delle sue popolazioni.

I membri dell'EAI realizzano la propria attività perseguendo i seguenti obiettivi:

- instaurare e sviluppare rapporti reciproci fra gli abitanti e le istituzioni regionali quali presupposti per una miglior conoscenza, comprensione e collaborazione
- realizzare le condizioni per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente;
- stabilire gli interessi di sviluppo comuni, la preparazione, la definizione e l'armonizzazione di una comune strategia di sviluppo;
- realizzare i programmi di scambi culturali;

- garantire le condizioni per un efficace scambio d'esperienze e loro applicazione ai programmi dell'Unione Europea.

L'area di azione dell'EAI riguarda:

- cooperazione internazionale
- sviluppo sostenibile
- tutela della natura e dell'ambiente
- cultura politica democratica

Art. 6 **Attività**

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, l'EAI realizza le seguenti azioni:

- organizza e promuove lo sviluppo della collaborazione nel campo della tutela dell'Adriatico e dello Ionio quali preziose risorse naturali di trasporto e comunicazione, agricoltura, pesca, turismo e valori culturali;
- intraprende attività finalizzate a promuovere e partecipare a progetti internazionali comuni;
- attraverso attività congiunte promuove le relazioni internazionali e altre attività di cooperazione allo sviluppo;
- intraprende attività finalizzate allo sviluppo sostenibile delle zone urbane e rurali,
- Intraprende attività nel settore dello sviluppo economico sostenibile;
- intraprende attività volte alla conservazione della natura (aree naturali di particolare interesse e patrimonio naturale);
- intraprende attività nel campo dell'efficienza energetica e della tutela ambientale e altre attività legate all'ambiente e alla natura;
- organizza e conduce attività nel settore della società civile e comunità locali e incoraggia la democrazia partecipativa e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale;
- Organizza attività congiunte nel campo dell'informazione e dei media e altre attività nel campo della Cultura democratica e politica;
- organizza attività comuni volte a promuovere il benessere e garantire le specificità che danno forma a un unico valore di unione.

Art. 7 **Principio di rappresentanza territoriale equilibrata**

L'EAI garantisce a tutti i membri una rappresentanza geografica equilibrata all'interno dei propri organi. A tale scopo, in seno agli organi dell'EAI sono equilibratamente rappresentate la costa occidentale, la costa orientale, l'area settentrionale, centrale e meridionale dell'Adriatico e l'area Ionica.

L'EAI attribuisce riconoscimenti pubblici per l'impegno nella promozione degli obiettivi, per i risultati straordinari e il contributo significativo allo sviluppo delle attività appartenenti al campo d'azione dell'EAI.

Art. 8 **Riconoscimenti pubblici**

I riconoscimenti pubblici attribuiti dall'EAI, il loro disegno, la loro forma, i criteri ed il procedimento di assegnazione vengono stabiliti dall'Assemblea.

CAPITOLO III - DIFFUSIONE DEL LAVORO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Diffusione dei lavori

Gli atti e le attività dell'Assemblea dell'EAI sono pubblici.

La diffusione dei lavori viene garantita:

- informando i membri dell'EAI in modo corretto e tempestivo su tutte le decisioni e altre importanti questioni dell'azione dell'EAI e garantendo una corretta informazione attraverso i media;
- distribuendo materiale scritto nel corso delle riunioni degli organi dell'Associazione;
- attraverso incontri pubblici degli organi dell'EAI, tranne quando la sessione è chiusa al pubblico, nei casi previsti dalla legge o da un regolamento speciale
- attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (sito web, social network, etc.)
- attraverso la pubblicazione di propri lavori, secondo una decisione emanata dall'organo a ciò autorizzato.

Tutti i membri hanno diritto a partecipare ai lavori dell'EAI in conformità con lo Statuto e la legge e hanno il diritto di controllare il lavoro degli organismi dell'EAI e le decisioni prese da questi ultimi.

CAPITOLO IV - ADESIONE E STATUS DI MEMBRO

Art. 10

Conseguimento dello status di Membro

I Membri dell'EAI sono persone giuridiche e possono essere membri effettivi o onorari.

I Membri effettivi dell'EAI sono gli enti territoriali situati sul Mar Adriatico e sul Mar Ionio, che accettano il presente statuto come norma basata sui criteri di rappresentanza del “livello nazionale meno uno”.

I soci onorari possono essere i Governi nazionali e le Istituzioni Europee: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Congresso europeo dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, la Commissione europea, Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni.

Può essere “Osservatore” qualsiasi ente territoriale situato sul Mar Adriatico e sul Mar Ionio, sulla base dei criteri di rappresentanza del “livello nazionale meno uno”, che non ha approvato l'atto di adesione dell'EAI e può partecipare all'EAI senza diritto di voto.

La decisione in merito alla partecipazione ai lavori da parte di osservatori o istituzioni di supporto è adottata dal Comitato Esecutivo con una decisione speciale.

Art. 11

Procedimento di adesione

Il procedimento di adesione è avviato su presentazione di una dichiarazione o una decisione del competente Organo dell'Ente territoriale, dell'organizzazione o dell'istituzione candidata, attestante l'intenzione di aderire all'EAI, impegnandosi ad accettare lo Statuto come atto fondamentale dell'organizzazione.

Il Comitato Esecutivo esamina e propone all'Assemblea dell'EAI la decisione sull'adesione, che in ultima analisi valuta e decide in merito all'adesione.

Sulla base della decisione positiva dell'Assemblea dell'EAI, un nuovo Membro dell'Associazione firma una Dichiarazione solenne di adesione. Si diventa Membro dell'EAI il giorno della sottoscrizione della Dichiarazione di adesione.

Art. 12 **Registro dei Membri**

L'EAI tiene un registro dei suoi Membri. Tale elenco è conservato elettronicamente e contiene le informazioni relative al nome dei Membri, al numero di identificazione, alla data della firma della Dichiarazione di adesione, alla data di cessazione dell'appartenenza all'EAI, l'atto di adesione di un membro e i dati sulle persone autorizzate a rappresentare il Membro.

L'elenco dei Membri dell'EAI viene gestito dal Presidente dell'EAI, in collaborazione con il Segretario Generale dell'EAI.

L'elenco dei Membri dell'EAI è a disposizione di tutti i membri dell'EAI e delle autorità competenti per la revisione, su loro richiesta.

Art. 13 **Successione legale**

In caso di trasformazione dello status di un ente territoriale, da cui ne risultino modificati il confine o l'identità, l'appartenenza all'EAI viene trasferita al successore legale secondo le norme dello Stato a cui l'Ente appartiene.

Se nell'ambito del territorio di un Membro dell'EAI si costituisce un altro ente territoriale che non è il suo diretto successore legale, è necessario avviare, su richiesta di tale Ente, un nuovo procedimento di adesione.

Art. 14 **Diritti e doveri dei Membri**

I diritti e gli obblighi dei Membri dell'EAI sono:

- partecipazione alla definizione delle politiche e dei programmi comuni dell'EAI;
- decisione su fondi e proprietà dell'EAI e su altri atti secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- negoziazione e collaborazione reciproca nel raggiungimento degli obiettivi comuni;
- partecipazione alle attività di interesse comune;
- eleggere ed essere eletti negli Organi dell'EAI;
- essere regolarmente e tempestivamente informati sul lavoro dell'EAI e dei suoi Organi, nonché sull'attività finanziaria dell'EAI;
- osservanza delle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti dell'EAI;
- tutelare e promuovere il prestigio dell'EAI;

I Membri contribuiscono al finanziamento dell'EAI attraverso il pagamento della quota associativa come determinata dall'Assemblea. La citata decisione dell'Assemblea deve determinare l'importo e il lasso di tempo entro cui pagare la quota associativa.

I Membri onorari, gli osservatori e le Istituzioni di supporto contribuiscono al finanziamento dell'EAI in maniera volontaria e facoltativa.

Art. 15
Sanzioni disciplinari

I membri dell'EAI sono disciplinarmente responsabili per la violazione del presente statuto. I procedimenti disciplinari possono essere avviati da qualsiasi membro dell'EAI. I procedimenti disciplinari sono determinati dalle circostanze che danno luogo ad una violazione degli obblighi e delle responsabilità di appartenenza e dalla gravità della violazione e del danno causato all'EAI.

I procedimenti disciplinari e i provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato Esecutivo.

In caso di violazione degli obblighi e delle responsabilità di appartenenza possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonimento
- Esclusione dall'EAI

L'esclusione dall'EAI come misura disciplinare può essere adottata solo nei casi in cui un Membro dell'EAI compia atti contrari allo Statuto, agli obiettivi, alle decisioni e alle attività, causando un grave danno per l'esistenza e il funzionamento dell'EAI.

La decisione di escludere i membri dell'EAI deve essere presa dall'Assemblea dell'EAI mentre l'ammonimento, come misura disciplinare, può essere adottato dal Comitato Esecutivo.

Contro la decisione del Comitato Esecutivo, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione stessa, può essere presentato un ricorso all'Assemblea. L'Assemblea dell'Associazione deve decidere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Art. 16
Cessazione dello status di Membro

Lo status di membro può cessare con:

- La cessazione dell'EAI;
- L'estinzione territoriale di un membro dell'EAI nel caso previsto nell'articolo 13, paragrafo 1;
- Recesso mediante dichiarazione scritta del membro dell'EAI;
- L'esclusione del membro dell'EAI.

**CAPITOLO V - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI CONFLITTI DI INTERESSE
ALL'INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 17
Controversie e conflitti di interesse

La controversia / il conflitto di interessi nell'EAI sorge quando gli interessi dei singoli membri, esercitati all'interno dell'associazione, vanno in conflitto con gli interessi e le attività dell'associazione stessa.

I membri dell'EAI in tutti i lavori di particolare importanza per l'EAI devono agire con onore, onestà, coscienza, in modo responsabile e imparziale preservando la propria credibilità e la credibilità della Associazione.

Nello svolgimento delle attività dell'EAI, nell'esecuzione dei suoi compiti e nel conseguimento degli obiettivi, il membro non metterà il suo interesse personale al di sopra degli interessi dell'EAI.

Per le controversie / conflitti di interessi, l'Assemblea nomina un collegio arbitrale tra i membri dell'EAI. La composizione, il mandato e il processo decisionale del collegio sono rimessi al regolamento adottato dall'Assemblea.

Il tribunale arbitrale in tutti i suoi lavori applicherà in modo appropriato la legge sulla mediazione.

La decisione del collegio arbitrale è definitiva.

CAPITOLO VI - AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEI SUOI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea
2. Il Presidente
3. Vicepresidente
4. Comitato Esecutivo
5. Il Collegio dei Revisori
6. Commissione
7. Segretariato
8. Liquidatore

Art. 18 L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo dell'EAI ed è organizzata su base democratica.

L'Assemblea è costituita dai fondatori dell'EAI e tutti i membri dell'EAI vi aderiscono in seguito.

Il rappresentante della persona giuridica dell'EAI è la persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica o il suo sostituto, con gli stessi poteri nei lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea opera sotto il nome di Consiglio Adriatico Ionico.

Lo status di rappresentante del membro del Consiglio Adriatico Ionico è acquisito dietro presentazione di un atto scritto di nomina da parte dell'organo autorizzato del membro, secondo le procedure interne d'ogni paese.

All'Assemblea partecipano, in qualità di Membri onorari, anche gli ex-Presidenti dell'EAI.

Art. 19 Ambito di lavoro e competenza

L'Assemblea dell'Associazione:

a) approva:

1. lo statuto e le relative modifiche;
2. altri atti generali necessari per il funzionamento dell'Associazione e le relative modifiche;
3. il piano di lavoro e il piano finanziario per l'anno civile successivo;
4. la dichiarazione di lavoro per l'anno civile precedente;
5. la relazione finanziaria annuale;

6. la decisione di ammettere nuovi membri e la concessione dello status di osservatore o istituzione di sostegno;
7. la decisione di inclusione di federazioni, comunità, reti e altre forme di associazioni di collegamento;
8. la decisione sulla modifica degli obiettivi e delle attività, delle attività economiche, e la cessazione della distribuzione dei restanti beni dell'associazione;
9. la decisione sui cambiamenti di status;
10. la decisione sulla distribuzione dei restanti beni dell'Associazione;
11. la decisione sul conferimento di riconoscimenti pubblici dell'Associazione;
12. ogni altra attività non espressamente attribuita dal presente statuto ad altri organi.

b) elegge e revoca:

1. il Presidente e il Vicepresidente;
2. i membri del Comitato Esecutivo;
3. il Segretario Generale su proposta del Presidente;
4. i membri delle commissioni;
5. il liquidatore.

c) valuta:

1. l'attuazione dei programmi di attività e degli altri atti dell'Associazione;
2. la relazione del Collegio dei Revisori;
3. la relazione sul lavoro dell'Associazione;
4. altre questioni di rilievo per le attività dell'Associazione;
5. i ricorsi di secondo grado presentati dai membri.

d) definisce:

1. gli elementi basilari della politica d'azione dell'Associazione compresi nei suoi programmi;
2. il modo di assicurare, suddividere e usufruire dei mezzi a disposizione dell'EAI per realizzarne gli obiettivi;
3. istituzione e poteri delle commissioni, così come la procedura per le modalità di nomina e la durata del mandato dei membri.

Art. 20

Sedute

Le sessioni dell'assemblea possono essere ordinarie, elettorali o straordinarie.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e di regola ogni volta a rotazione nel territorio di un diverso membro dell'EAI.

L'Assemblea può essere convocata su iniziativa dal Presidente, dal Comitato esecutivo, dal Collegio dei revisori oppure da almeno tre membri dell'EAI.

Le sessioni elettorali si tengono ogni due anni.

Le sessioni straordinarie dell'Assemblea si svolgeranno secondo necessità. La sessione straordinaria includerà solo quelle questioni per cui è stata convocata. Il Presidente dell'EAI può convocare l'Assemblea straordinaria su sua proposta, su richiesta della maggioranza dei membri dell'associazione o su richiesta del Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori per motivi fondati e messi per iscritto circa l'Assemblea straordinaria e l'ordine del giorno proposto.

Se il presidente non convoca l'Assemblea richiesta dai richiedenti di cui al comma precedente entro 15 giorni dalla richiesta, essa sarà convocata dal proponente.

Le sessioni dell'Assemblea sono condotte dal Presidente, e in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea può eleggere una presidenza dei lavori a cui affidare lo svolgimento della sessione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione attraverso un invito scritto ai membri inviato almeno 30 giorni prima della seduta.

L'invito contiene informazioni sul giorno e sul luogo della riunione e l'ordine del giorno proposto. Insieme all'invito sarà spedito il materiale sui temi all'ordine del giorno. Il materiale di lavoro sarà inviato almeno 10 giorni prima della seduta.

Il presidente è responsabile dell'esecuzione delle decisioni e dei documenti approvati dall'Assemblea.

Art. 21

Scadenza del mandato

In caso di scadenza del mandato degli organi dell'EAI, secondo il presente Statuto, essi hanno il diritto di convocare un'assemblea dell'EAI e l'Assemblea dell'EAI provvede a convocare tutti i membri.

Art. 22

Decisioni

Una sessione dell'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei membri.

L'Assemblea di norma adotta le decisioni all'unanimità dei membri presenti, salvo nei casi in cui questo Statuto o altro atto adottato dall'Assemblea, prescriva una diversa maggioranza.

Le decisioni sulla modifica dello statuto possono essere prese se almeno la metà dei membri dell'Assemblea è presente.

Le decisioni sulla modifica degli articoli dell'Associazione sono adottate a maggioranza dei due terzi (2/3) di tutti i membri dell'Assemblea. Se un membro non è in grado di partecipare ad una sessione può essere sostituito da un delegato.

In via del tutto eccezionale, su proposta del Presidente, nel caso in cui un ritardato o una mancato svolgimento dell'Assemblea ha causato un danno ad un membro o all'EAI nel suo complesso, particolari questioni che rientrano nelle competenze dell'Assemblea possono essere affrontate su piattaforme elettroniche o tramite scambio di e-mail. Pertanto, le decisioni prese dovranno essere verificate nella sessione successive.

Le votazioni alle riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. L'assemblea può decidere su alcune questioni con voto segreto.

Il verbale della riunione è trascritto per ogni sessione dell'Assemblea, ed è firmato dal segretario verbalizzante (Segretario), e deve essere mantenuto in modo permanente negli archivi dell'EAI.

All'EAI possono aderire alleanze di associazioni, comunità, reti e altre forme di associazioni di collegamento. La decisione in merito è adottata dall'Assemblea.

Art. 23

Presidente e Vicepresidente

L'Associazione ha un Presidente, un Vice Presidente Vicario ed un Vicepresidente.

L'Assemblea elegge il Presidente ed i Vicepresidenti per un periodo di due anni, avendo cura che essi appartengano a stati diversi delle due sponde dell'Adriatico e dello Ionio.

Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti con voto di maggioranza dei presenti all'incontro.

Il candidato alla carica di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente può essere qualsiasi Membro dell'Assemblea. Il candidato alla carica di Presidente deve presentare la propria candidatura per iscritto al Segretariato 10 giorni prima dell'Assemblea elettorale, con il supporto scritto di un numero minimo di sei (6) Membri, che siano anche membri dell'Assemblea.

Il Presidente:

1. convoca e presiede le sedute del Comitato Esecutivo e propone l'ordine del giorno;
2. rappresenta l'EAI ed è responsabile delle sue operazioni legali;
3. guida l'EAI in conformità alle decisioni dell'Assemblea salvo quanto diversamente disposto dallo statuto;
4. propone modifiche allo statuto;
5. firma gli atti;
6. coordina il lavoro dell'EAI;
7. illustra la relazione finanziaria annuale all'Assemblea;
8. presenta il verbale della sessione ordinaria dell'Assemblea all'ufficio competente, che gestisce il Registro delle Associazioni;
9. stipula contratti e intraprende azioni legali in nome e per conto dell'EAI;
10. relaziona sui lavori dell'Assemblea dell'Associazione;
11. svolge le altre mansioni in conformità con la legge, lo statuto e i regolamenti dell'EAI.

In caso d'assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente risponde all'Assemblea per il suo operato.

Art. 24 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'EAI e si compone di 10 membri ai quali si aggiungo, in qualità di Membri onorari, anche gli ex-Presidenti dell'EAI.

L'Assemblea elegge il Comitato Esecutivo per una durata di due anni.

Tra i 10 Membri, il Presidente dell'EAI, il Vicepresidente Vicario e il Vice Presidente sono Membri di diritto del Comitato; il Presidente dell'EAI è il presidente del Comitato, il Vice Presidente Vicario dell'EAI è il Vice Presidente del Comitato, il Vice Presidente è Membro, mentre i restanti Membri sono eletti tra i Membri dell'EAI.

Art. 25 Responsabilità del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo risponde del proprio operato all'Assemblea nei limiti delle competenze assegnategli.

Il Comitato Esecutivo o ogni suo membro possono essere soggetti a revoca se:

1. non adempiono ai doveri stabiliti dal presente Statuto;

2. agiscono in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. Il mandato di membro del Comitato esecutivo cessa se l'ente territoriale da lui rappresentato cessa di essere membro dell'EAI.

Art. 26

Compiti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

1. Assicura l'attuazione del presente Statuto, degli altri atti e l'implementazione delle linee guida stabilite dall'Assemblea;
2. Redige una proposta di piano finanziario e le relazioni finanziarie annuali;
3. Predispone il bilancio e s'impegna ad un uso corretto dei fondi e all'implementazione delle linee guida;
4. Promuove e coordina la cooperazione con altre organizzazioni;
5. Presenta una relazione annuale sul lavoro svolto;
6. Propone all'Assemblea il liquidatore;
7. Propone il compenso del liquidatore in caso di procedura di liquidazione;
8. Segue il lavoro delle commissioni e valuta le loro proposte;
9. Regola e organizza attività editoriali e informative dell'Associazione;
10. Sostiene l'organizzazione e lo svolgimento di attività professionali dell'Associazione e adotta i rispettivi atti;
11. Stabilisce comitati professionali, commissioni e altri organismi per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
12. Svolge compiti che gli sono affidati dall'Assemblea necessari per un regolare funzionamento dell'Associazione, utilizzando strutture già esistenti che operano nel campo della cooperazione transfrontaliera.

Art. 27

Sedute del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e, di regola, ogni volta nel territorio di un diverso Membro.

La sessione può essere tenuta se presente la maggioranza dei Membri del Comitato Esecutivo e le decisioni ritenute valide se prese a maggioranza dei Membri del Comitato.

L'avviso di convocazione del Comitato Esecutivo deve essere inviato entro 30 giorni dalla riunione.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione su sua decisione, ovvero su richiesta del Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei membri del Comitato Esecutivo o del Collegio dei revisori.

Se un membro è impossibilitato a partecipare, può autorizzare un terzo con il diritto di voto. Una persona può avere una procura.

In via eccezionale, su proposta del Presidente EAI, la riunione del Comitato può essere tenuta elettronicamente o per corrispondenza via e-mail, se giustificata da circostanze particolari che possono causare danni a un singolo membro o dell' EAI nel suo complesso.

Pertanto, le decisioni del Comitato Direttivo di AIE debbano essere successivamente verificate.

Art. 28

Revoca del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea dell'EAI possono essere soggetti a revoca prima della scadenza del mandato, per eccesso di potere e chiedere il loro licenziamento prima della scadenza del termine per il quale sono stati eletti per non adempiere ai loro doveri con coscienza.

Con lo scioglimento del Comitato Esecutivo, l'Assemblea nella stessa riunione elegge un nuovo Comitato, e se si decide l'espulsione del singolo membro del Comitato Esecutivo, l'Assemblea eleggerà i nuovi Membri del Comitato stesso fino alla scadenza del termine dell'attuale Comitato.

Il Comitato Esecutivo e ciascuno dei suoi Membri sono responsabili per l'Assemblea.

Ogni Membro del Comitato Esecutivo può richiedere di lasciare prima della scadenza del termine per il quale è stato eletto, a condizione che egli svolga le sue funzioni fino alla decisione. L'Assemblea decide sulla richiesta del Membro nella prima sessione utile.

Art. 29 **Commissioni**

L'EAI è articolata in 7 Commissioni Tematiche:

1. Commissione per il Turismo e la Cultura;
2. Commissione per la Pesca;
3. Commissione per i trasporti e le infrastrutture;
4. Commissione per la tutela ambientale;
5. Commissione per le attività produttive;
6. Commissione per il welfare;
7. Commissione per le questioni istituzionali e i riconoscimenti.

Ciascuna Commissione è presieduta da un Presidente, coadiuvato da due vicepresidenti e può articolare al proprio interno, per specifiche materie, gruppi di lavoro tematici.

La sede operativa della Commissione è quella di appartenenza del suo Presidente.

L'ente territoriale presso cui è ubicata la sede della Commissione deve provvedere a garantire l'operatività ed il monitoraggio sulle attività della stessa.

L'istituzione e i poteri delle commissioni, così come la procedura per la nomina e il mandato dei suoi membri, sono definite da una delibera adottata dall'Assemblea.

Art. 30 **Collegio dei Revisori**

Per tutelare la correttezza delle operazioni, l'EAI istituisce un Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori si compone di un Presidente e due Membri che vengono eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni.

I Membri del Collegio dei Revisori non possono essere membri del Comitato Esecutivo.

Art. 31 **Attività del Collegio dei Revisori**

Il Presidente e i Membri del Collegio dei Revisori possono essere destituiti secondo le condizioni e le modalità previste per il Comitato Esecutivo e i suoi Membri.

Il Collegio dei Revisori verifica l'attuazione degli atti emanati e dalle decisioni adottate dagli organi dell'EAI e la correttezza dell'esercizio materiale e finanziario.

Il Collegio dei revisori presenta una Relazione all'Assemblea sul lavoro svolto ed i risultati conseguiti.

Art. 32 **Segretariato Generale**

Il Segretariato Generale dell'EAI è retto da un Segretario Generale che è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente dell'EAI. Viene eletto per un mandato della durata di tre anni per curare l'attività amministrativa dell'Associazione.

I diritti e gli obblighi del Segretario Generale sono stabiliti dalle norme in materia di organizzazione interna del Segretariato.

Il Segretario Generale detiene il registro dei membri e dei loro rappresentanti e delegati dell'Assemblea ed è responsabile dei documenti dell'Associazione e cura i rapporti finanziari in base alla normativa vigente.

Il Segretario Generale redige i documenti finanziari e svolge altre mansioni simili le quali possono essere delegate ad altri organi, aziende ed organizzazioni.

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Segretario Generale e della sua Segreteria, nonché le qualifiche, l'esperienza e il numero del suo personale, sono stabilite dal Comitato Esecutivo.

Art. 33 **Compiti e attività del Segretariato**

Il Segretario Generale:

- Organizza e coordina i lavori, le iniziative e le attività dell'EAI;
- Coadiuvava il lavoro degli organi dell'EAI e fornisce supporto alle attività realizzate;
- Contribuisce alla redazione dell'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo dell'EAI e prepara le riunioni svolgendo mansioni tecnico amministrative;
- Fornisce supporto organizzativo al programma delle attività come deciso dall'Assemblea dell'EAI promuovendo e incoraggiando la collaborazione tra gli Stati Membri;
- Elabora attività e ne controlla l'esecuzione.

La sede operativa del Segretariato Generale è stabilita di volta in volta dall'Assemblea Generale come consigliato dal Presidente.

Il Segretariato Generale ha un ufficio amministrativo di collegamento con le Istituzioni dell'Unione Europea a Bruxelles (Belgio) in Rue de Toulouse n. 47.

CAPITOLO VII - ACQUISIZIONE E CESSIONE DI IMMOBILI

Art. 34 **Acquisizione delle risorse finanziarie**

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dello Statuto, L'EAI acquisisce le risorse con le seguenti modalità:

1. la quota associativa di ogni Membro, come stabilito dall'Assemblea;
2. fondi internazionali e altri fondi destinati al finanziamento di progetti e attività;

3. sovvenzioni, donazioni e altri contributi volontari o facoltativi;
4. altre risorse.

Nel caso in cui l'Associazione risulti aggiudicataria di progetti finanziati dai programmi comunitari o da altri programmi di finanziamento pubblico, ciascun Membro della Associazione potrà mettere a disposizione le risorse umane e materiali (come ufficio e attrezzature) all'Associazione.

Per attività e programmi specifici, il Comitato Esecutivo potrà sollecitare il contributo finanziario straordinario ai Membri che potranno decidere in autonomia la loro partecipazione a questi programmi e il loro finanziamento.

Art. 35

Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione può disporre del proprio patrimonio solo per soddisfare gli obiettivi e le prestazioni come stabilito dallo statuto dell'Associazione, in conformità con la legge.

Dopo aver soddisfatto i creditori e i costi di liquidazione, per i restanti beni patrimoniali dell'associazione, il tribunale può disporre il trasferimento di tali beni a associazioni istituzione, fondazione o altro soggetto giuridico istituiti per raggiungere gli stessi obiettivi indicati nello statuto.

L'associazione non ha alcun diritto di condividere le proprietà con i suoi fondatori, i Membri dell'associazione, le persone autorizzate a rappresentare l'Associazione, i dipendenti o persone a essa legate.

L'Associazione gestisce il patrimonio ai sensi della normativa in materia di operazioni materiali e finanziarie delle associazioni senza scopo di lucro.

Tutte le entrate e le uscite sono determinate dal piano finanziario, che è adottato per un anno civico ed è valido per l'anno per cui è stato approvato.

L'Associazione, al termine dell'anno per il quale ha adottato il piano finanziario, redige un bilancio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

CAPITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 36

Scioglimento dell'Associazione

L'EAI si scioglie nel caso in cui esistono tutte le motivazioni di cui all'articolo 48 della legge sulle associazioni, per decisione dell'Assemblea o se, dopo il ritiro di tutti gli altri stati membri, rimangono solo i membri di un unico paese.

Nel caso di cessazione per decisioni dell'Assemblea, la stessa decide in merito allo scioglimento dell'EAI con due terzi dei voti (2/3) a maggioranza di tutti i membri.

Art. 37

Liquidazione

Il Liquidatore è eletto dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

Il Liquidatore può essere una persona che non è un membro della Associazione e gode di un Curriculum professionale (finanziario e legale) idoneo a gestire la distribuzione dei beni dell'Associazione.

Il Liquidatore rappresenta l'organizzazione nel processo di liquidazione e cura l'iscrizione dell'apertura della procedura di liquidazione nel registro delle associazioni, nonché è la persona autorizzata a rappresentare l'organizzazione per il completamento della procedura e la cancellazione dal registro delle associazioni.

Il mandato del Liquidatore dura fino al completamento della procedura di liquidazione e la cancellazione dal registro delle associazioni, o al suo impeachment da parte dell'Assemblea.

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Lo Statuto rappresenta l'atto costitutivo dell'Associazione e tutti gli altri atti dell'Associazione devono essere conformi alle disposizioni dello stesso.

L'interpretazione delle disposizioni dello Statuto è decisa dall'Assemblea.

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte da qualsiasi membro dell'EAI.

L'Assemblea adotta le modifiche allo Statuto

Art. 39

Per tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Statuto si applicano le disposizioni della Legge sulle Associazioni.

Art. 40

Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua adozione e si applica a decorrere dalla data di certificazione da parte degli uffici competenti dell'amministrazione statale.

Bruxelles, 02.12.2015